

VIOLENZA

-Si intende un'azione che reca un danno **fisico** o **psicologico** ad uno o più soggetti.

- Essa, quindi, non implica necessariamente ed esclusivamente un atto fisico (indurre un certo comportamento attraverso il plagio o le minacce costituisce un esempio di violenza non fisica)

Per violenza, quindi, si intende:

L'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione.

O.M.S - 2002

UNA PARTICOLARE FORMA DI VIOLENZA È QUELLA CHE SI ESPRIME NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PRENDE IL NOME DI

VIOLENZA DI GENERE

La violenza contro le donne è oggi riconosciuta dalla comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani.

FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI:

1) Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia nel 1985.

« la discriminazione contro le donne viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di parità con gli uomini, intralcia la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile un pieno dispiegarsi delle potenzialità delle donne per il bene del proprio paese e dell'umanità »

2) Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata nel 1993.

L'assemblea generale che ha stilato la ***Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)*** definisce la violenza sulle donne come

«Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»

«Parlare di violenza di genere in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione "sessuata" del fenomeno in quanto [...] manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguali che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne»

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne

Forme di violenza

- Violenza fisica

Ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un'altra persona, il suo corpo e le sue proprietà.



Le aggressioni possono essere evidenti (spinte, calci, pugni, morsi, procurare ustioni superficiali con le sigarette...), ma a volte sono più sottili, si rivolgono a qualcosa a cui la persona tiene (animali, oggetti, vestiti...), ai mobili della casa, a qualcosa che le è indispensabile (i documenti, il permesso di soggiorno). Sono dimostrazioni di forza o di crudeltà.



La violenza fisica è sempre accompagnata da violenza psicologica con ricatti emotivi, minacce, svalorizzazioni e con il “terrore”.

- Violenza Psicologica




La violenza psicologica accompagna sempre la violenza fisica e la prepara anche quando non degenera verso questo tipo di maltrattamento.

Il messaggio che passa attraverso il maltrattamento psicologico è che chi ne è oggetto è persona priva di valore. Ciò induce in qualche modo in chi lo subisce ad accettare in seguito anche comportamenti violenti. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e finiscono così con l'essere accolti dalla donna, al punto che spesso essa non riesce nemmeno a vedere quanto le siano dannosi e insidino la sua identità.

Allo stesso tempo il maltrattamento psicologico procura una grande sofferenza, e parte del dolore provato dipende dal non riuscire a dare un nome a questo stato di grave disagio: la donna continua a sentirsi confusa e sofferente, ma senza capirne il perché.

Le tipologie e le modalità di maltrattamento sono molteplici, di seguito alcuni esempi:



- svalorizzazione (ad es. convincere la donna che non vale niente, dirle che è sessualmente inadeguata, sminuirla nella sua femminilità, offenderla dirle che è stupida che non capisce niente, critiche continue, distruzione delle amicizie ecc..)
- trattare come un oggetto (ad es. richiesta di cambiare il proprio aspetto fisico, manipolare lo stato psichico della donna, maniacale ossessività, controllo di dove va la donna e cosa fa, gelosia eccessiva, costringere ad avere rapporti sessuali)
- eccessiva attribuzione di responsabilità (ad es. nell'organizzazione del menage familiare, accusarla delle difficoltà dei figli, costringerla a farsi carico di tutte le spese familiari ecc..)
- indurre senso di privazione (ad es. privazione di contatti sociali, indurre ansia e insicurezza sul futuro, privazione dei rapporti con la famiglia d'origine ecc..)

- distorsione della realtà oggettiva (ad es. critica continua alla visione del mondo della donna, negazione dei sentimenti delle donne, far sentire in colpa la donna perché rifiuta i rapporti sessuali, cercare di far sembrare normali gravi maltrattamenti e abusi ecc...)

- paura (ad es. minacce di percosse, rompere oggetti, sbattere porte, minacce di togliere i figli, minacce di morte, imprevedibilità ecc...)

- Violenza Sessuale

Definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul "Rapporto Mondiale su Violenza e Salute", Ginevra, 2002

Per violenza sessuale si intende

qualsiasi atto sessuale, o tentativo di atto sessuale, commenti o avances sessuali non desiderate, o traffico sessuale, contro una persona con l'uso della coercizione.

O.M.S. 2002

Questa violenza può essere messa in atto da qualsiasi persona indipendentemente dalla relazione che ha con la vittima, in qualsiasi ambito incluso quello familiare e del lavoro.

Per coercizione si intende, oltre quella fisica, l'intimidazione, le minacce, o quando la persona non può dare un consenso in quanto, per esempio, sotto l'effetto di sostanze, per disabilità psicofisica perché incapace di comprendere la situazione come nel caso di abuso di minori.

Alcune forme e contesti di Violenza Sessuale:

- all'interno del matrimonio o nelle relazioni di fiducia
- da estranei
- Avances non desiderate o molestie sessuali, incluse il ricatto sessuale in cambio di favori
- Abuso sessuale Di persone disabili
- Abuso Sessuale di minori
- Matrimoni forzati o coabitazioni, incluso il matrimonio di bambini
- Impedire l'uso di contraccettivi per la protezione dalle malattie sessualmente trasmesse
- Aborto forzato
- Mutilazioni genitali o visite per verificare la verginità
- Prostituzione forzata o traffico di persone

- Violenza Economica



Ogni forma di privazione o controllo che limiti l'accesso all'indipendenza economica di una persona.

Vi sono inclusi comportamenti quali:

- privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e reddituale del partner
- non condividere le decisioni relative al bilancio familiare
- costringere la donna a spendere il proprio stipendio nelle spese domestiche
- sabotare i suoi tentativi di trovare lavoro ed essere così economicamente indipendente
- non dare soldi o garanzie senza fornire le informazioni rispetto ai rischi e alle procedure di rivalsa,
- costringere a fare debiti o a firmare contratti senza fornirle spiegazioni o chiarimenti



- tenerla in una situazione di privazione economica continua

- intestare tutti i beni a nome proprio o a nome dei propri familiari per impedire ogni accesso legale ai beni comuni.

- rifiutarsi di pagare un congruo assegno di mantenimento o costringere la donna a umilianti trattative per averlo

IL CAMMINO VERSO IL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA, DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA

QUATTRO PASSAGGI NORMATIVI

1) RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (Legge n. 151 del 19/05/1975)

Il diritto di famiglia codificato nel **1942** concepiva una famiglia fondata sulla **subordinazione della moglie** al marito, sia **nei rapporti personali** sia in quelli **patrimoniali**, sia **nelle relazioni di coppia** sia **nei riguardi dei figli**; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figlio naturale), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.

Con la riforma:

- si riconosce la **parità giuridica dei coniugi**
- viene **abrogato l'istituto della dote** (cioè l'insieme dei beni che la famiglia della sposa conferiva allo sposo al momento del matrimonio)
- la patria podestà viene sostituita dalla **podestà di entrambi i genitori**
- si riconosce ai figli illegittimi la stessa tutela conferita ai figli legittimi

2) ABROGAZIONE DEL DELITTO D'ONORE E DEL MATRIMONIO RIPARATORE (Legge n. 442 del 5/08/1981)

- Nel diritto, il **delitto d'onore** è un tipo di reato caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo commetta, volta a salvaguardare (nella sua intenzione) una particolare forma di onore, o comunque di reputazione, con particolare riferimento a taluni ambiti relazionali come ad esempio i rapporti matrimoniali o comunque di famiglia.

In Italia, dunque, la commissione di un **delitto perpetrato al fine di salvaguardare l'onore** (ad esempio l'uccisione della coniuge adultera o dell'amante di questa o di entrambi) **era sanzionata con pene attenuate** rispetto all'analogo delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" valeva di gravissima provocazione, e la riparazione dell'onore non causava riprovazione sociale

Cod. penale, art. 587

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

- **Il matrimonio riparatore** era concepito come una forma di risarcimento e di tutela per la donna, che avendo perduto l'onore, non sarebbe più potuta essere presa in moglie da nessun altro uomo.

L'uomo che commetteva, nei confronti di una donna nubile e vergine, un violenza di tipo carnale poteva evitare il processo e la pena prevista accettando di sposare la donna, addossandosi tutte le spese delle cerimonia e senza ricevere le dote. **Se la ragazza rifiutava la riparazione offerta subiva il disprezzo sociale, e presumibilmente non si sarebbe più sposata.**

3) MODIFICA AL CODICE PENALE: LA VIOLENZA DIVIENE REATO CONTRO LA PERSONA (Legge n. 66 del 15/02/1996)

- Il codice penale italiano, promulgato nel 1930, classificava i reati di violenza sessuale e incesto rispettivamente tra i "**delitti contro la moralità pubblica e il buon costume**".

- Solo nel **1996** si afferma il principio per cui lo stupro è un crimine contro la persona, che subisce una lesione della sua libertà sessuale, e non è, quindi, soltanto un reato contro la morale pubblica.

Questo cambiamento, avvenuto in Italia così lentamente, è frutto delle azioni promosse dai movimenti femministi, osservando il percorso compiuto dai movimenti femministi in altri stati, a partire dalla fine degli anni '60. In molte parti del mondo, infatti, già a partire dagli anni '70 lo stupro viene riconosciuto come reato contro la persona e si formano i primi centri per vittime di stupro . Il graduale cambiamento di

mentalità si verifica anche in virtù dei fatti di cronaca particolarmente violenti che sconvolgono l'opinione pubblica (p. es. il massacro del Circeo e lo stupro subito da Franca Rame).

4) MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

Legge n. 154/2001

- La legge è diretta a tutti quei soggetti (marito/moglie, convivente, figlio, genitore) che nell'ambito del nucleo familiare subiscono sottomissioni e violenze, non solo fisiche ma anche morali quali minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche.

- Con la legge vengono introdotte nuove misure volte a contrastare la violenza tra le mura domestiche, attraverso interventi in campo penale e civile.

- In ambito penale:

La legge prevede "**allontanamento dalla casa familiare**" del soggetto "violento".

Il giudice, innanzi ad una richiesta, potrà:

1) prescrivere al soggetto violento di **lasciare subito la casa familiare** o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria, per un periodo di tempo di **sei mesi**;

2) prescrivere il **divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia**: in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti.

3) prescrivere il **pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi** che per effetto del provvedimento di allontanamento siano rimaste prive di mezzi adeguati.

- In ambito civile:

Su richiesta della vittima il giudice può ordinare al soggetto violento:

1) **la cessazione della violenze e l'allontanamento del soggetto dalla casa familiare** (anche qualora la casa fosse di esclusiva proprietà del soggetto violento);

2) **divieto di frequentazione di luoghi determinati**, abitualmente frequentati dalla persona offesa,

Il giudice può, in presenza di situazioni di forte tensione riscontrate all'interno del nucleo familiare, disporre **l'intervento dei servizi sociali** del territorio e dei **centri di mediazione familiare**, nonché delle **associazioni che abbiano come fine il sostegno e l'accoglienza di donne** e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.